

## II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

## DECISIONI

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 2008

**sulla firma, a nome della Comunità europea, e sull'applicazione provvisoria di alcune disposizioni del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen**

(2008/261/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 62, 63, paragrafo 3, lettere a) e b), 66 e 95 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (3) Il protocollo prevede l'applicazione provvisoria di alcune delle sue disposizioni. È opportuno che tali disposizioni siano applicate in via provvisoria in attesa dell'entrata in vigore del protocollo.
- (4) Per quanto concerne lo sviluppo dell'acquis di Schengen che ricade nell'ambito del trattato che istituisce la Comunità europea, all'atto della firma del protocollo è opportuno applicare alle relazioni con il Liechtenstein, per analogia, la decisione 1999/437/CE<sup>(1)</sup> relativa a talune modalità di applicazione con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia.
- (1) Il 27 febbraio 2006 il Consiglio ha autorizzato i negoziati con il Principato del Liechtenstein e la Confederazione svizzera relativamente a un protocollo sull'adesione del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (di seguito denominati, rispettivamente, «il protocollo» e «l'accordo»). Tali negoziati si sono conclusi e il protocollo è stato siglato a Bruxelles il 21 giugno 2006.
- (2) Fatta salva la sua conclusione a una data successiva, è auspicabile procedere alla firma del protocollo.
- (5) La presente decisione non pregiudica la posizione del Regno Unito, ai sensi del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> Decisione del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica di Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

<sup>(2)</sup> GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

- (6) La presente decisione non pregiudica la posizione dell'Irlanda, ai sensi del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen <sup>(1)</sup>.
- (7) La presente decisione non pregiudica la posizione della Danimarca ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,

DECIDE:

#### *Articolo 1*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, il protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e i documenti connessi, fatta salva la sua conclusione a una data successiva.

Il testo del protocollo e i documenti connessi sono acclusi alla presente decisione <sup>(2)</sup>.

#### *Articolo 2*

La presente decisione si applica ai settori disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2 del protocollo e al loro sviluppo, nella misura in cui hanno una base giuridica nel trattato che istituisce la Comunità europea ovvero è stato determinato a norma della decisione 1999/436/CE del Consiglio <sup>(3)</sup> che hanno tale base.

#### *Articolo 3*

Le disposizioni degli articoli da 1 a 4 della decisione 1999/437/CE si applicano, per analogia, all'associazione del Liechtenstein all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che ricade nell'ambito del trattato che istituisce la Comunità europea.

#### *Articolo 4*

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, del protocollo, si applicano in via provvisoria a decorrere dalla data della firma del protocollo, in attesa della sua entrata in vigore, gli articoli 1, 4 e 5, paragrafo 2, lettera a), prima frase del protocollo e i diritti e gli obblighi di cui all'articolo 3, punti da 1 a 4, e agli articoli 4, 5 e 6 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 28 febbraio 2008.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

D. MATE

<sup>(1)</sup> GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

<sup>(2)</sup> Documento del Consiglio 16462/04 accessibile su <http://register.consilium.europa.eu>

<sup>(3)</sup> (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 17).